

COMUNE DI CECINA

REGOLAMENTO

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA EXTRA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE

Testo integrato con le modifiche proposte in I Commissione Consiliare del 23/07/2019 e degli emendamenti concordati nella seduta consiliare del 24/07/2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

Art. 3 - Requisiti

Art. 4 - Criteri per la rateizzazione di pagamento

Art. 5 - Modalità di rateizzazione

Art. 6 - Interessi

Art. 7 - Domanda di concessione

Art. 8 - Procedimento

Art. 9 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 10 - Controlli

Art.11 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e altre entrate patrimoniali arretrate:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva o da iscrizione in liste di carico per riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi e altre entrate extratributarie e patrimoniali arretrate che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 3 - Requisiti

1. Nel caso di persone fisiche

La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (L'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a euro 25.000,00.

La rateizzazione può essere concessa in casi particolari con ISEE superiore a 25.000 euro laddove sia dimostrata una particolare situazione di indisponibilità di liquidità per far fronte al pagamento non dilazionato.

2. Nel caso di ditte individuali e di società ed enti con personalità giuridica:

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

3. Nel caso di persone fisiche, ditte individuali, società ed enti con personalità giuridica

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche, da attestarsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, qualora i contribuenti esercitino l'opzione di rateizzare il proprio debito in un numero massimo di rate mensili pari a cinque.

Art. 4 - Criteri per la rateizzazione di pagamento.

1. Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza delle rate non adempite.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.
3. In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inserimento dell'importo dovuto e non versato nella procedura di riscossione coattiva.
4. Non è ammessa la gestione d'ufficio delle compensazioni fra tributi a credito e a debito di natura diversa.

Art. 5 - Modalità di rateizzazione.

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:
 - da € 00,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili
 - da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
 - da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
 - da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
 - oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.
2. Le somme rateizzabili si riferiscono per i tributi all'importo totale relativo agli avvisi di pagamento bonario, ai solleciti di pagamento, agli avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, il medesimo criterio si applica ai debiti extra tributari.
3. E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.
4. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
5. In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento.
6. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.
7. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento anche solo di due delle rate previste

nel piano di ammortamento comporta la revoca della rateizzazione concessa.

8. In caso di peggioramento della situazione economica che non consente di poter più sostenere il piano di rateizzazione in corso il contribuente può far richiesta di proroga presentando una domanda motivata. La richiesta di proroga, richiedibile una volta soltanto, può essere accolta con uno slittamento dell'intero blocco di rate residue fino ad un massimo di otto mesi a partire dall'accoglimento della richiesta”

Art. 6 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nel caso in cui il termine di pagamento (dell'avviso bonario, avviso di accertamento, ecc...) era costituito da più rate gli interessi decorrono dalla data di scadenza dell'ultima rata.

Art. 7 - Domanda di concessione.

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo o dell'entrata.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o Extra tributario (avviso di pagamento, accertamento, ecc.);
 - Il modello ISEE(indicatore della situazione economica equivalente) ovvero, per le persone giuridiche, la documentazione attestante la grave difficoltà economica

Art. 8 – Procedimento.

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento appositamente individuato dal Dirigente.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta, nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa sul procedimento amministrativo.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 9 - Provvedimento di concessione o diniego.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o con pec.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal responsabile del procedimento al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art.10 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Art.11 - Disposizioni finali

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.